

1. Sent. 518/2021

N.1411/2017 Ruolo Generale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Salerno, Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.ri Magistrati

- | | |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| 1) Dott.ssa Maria Assunta Niccoli | Presidente |
| 2) Dott.ssa Marcella Pizzillo | Consigliere |
| 3) Dott.ssa Anna Rosanova | Consigliere Ausiliario Estensore |

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. 1411 del Ruolo Generale dell'anno 2017 vertente

TRA

~~Di [redacted]~~, rappresentata e difesa, per procura a margine dell'atto di citazione per appello dall'avv. Arturo Vassallo con studio in Pontecagnano Faiano alla Via Mar Tirreno n.13

APPELLANTE

E

~~Di [redacted]~~, rappresentato e difeso per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in grado di appello dall'avv. ~~[redacted]~~ con studio in ~~[redacted]~~ alla Via ~~[redacted]~~

APPELLATO

avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n.4991/2017 del Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, del 25.10.2017, pubblicata il 03.11.2017, resa nel giudizio n. 9735/2016 R.G. ad oggetto opposizione a precetto

Conclusioni: come da verbale d'udienza del 09.01.2020

REG GEN N 1411/2017

CRON N 1515/2021

REP N 471/2021

VERB COLL 25/03/2021

SCAD. PER /

Consiglio nelle persone
DEP. MIN 08/04/2021

PUBBL 15/04/2021

OGGETTO

OPPOSIZIONE A
PRECETTO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 10.10.2016 [redacted] opponeva l'atto di precetto di pagamento della somma di € 12.969,29 notificato ad istanza di [redacted] sul presupposto dell'omesso pagamento del decreto ingiuntivo n. 140/2013 del Tribunale di Salerno, reso esecutivo il 16.04.2013, emesso per il diritto al rimborso di anticipazioni effettuate dall'intimante in favore dei soci della [redacted]. L'intimante precisava di aver già conseguito la quota d'ingiunzione a carico dell'intimata e che il residuo credito di € 12.969,29 era azionato in regresso ex art. 1299 c.c. per l'inadempimento di altra socia, [redacted]. L'opponente sollevava eccezione di nullità del precetto per inesistenza del presupposto titolo esecutivo, mai notificato, nonché per erronea qualificazione degli importi; eccepiva, altresì, la propria carenza di legittimazione passiva essendo legittimata la sola [redacted] e l'inesistenza, per essere indimostrato, del requisito dell'insolvenza in capo alla [redacted]. Concludeva, previa sospensione, per l'accoglimento dell'opposizione con vittoria delle spese di lite. L'opposto resisteva alle domande deducendone l'infondatezza.

Il G.L., rigettava con ordinanza l'istanza di sospensione del titolo e del precetto sul rilievo della natura solidale in capo ai soci dell'obbligazione di pagamento, ordinanza, poi, riformata in sede di reclamo sull'assunto di senso, invece, contrario della parziarietà dell'obbligazione. Introdotta la fase di merito, veniva depositata documentazione e, in esito al deposito delle memorie ex art. 183, VI comma c.p.c., all'udienza del 05.07.2017 la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..

Con la sentenza appellata il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica ha rigettato l'opposizione condannando l'opponente al pagamento delle spese e competenze di lite.

Con atto di citazione per appello del 03.11.2017 [redacted] ha gravato la decisione di prime cure lamentando: 1) la violazione dell'art. 480 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c. in relazione al rilievo sulla mancanza di prova, erroneamente posta a carico dell'opponente, in ordine all'omessa notifica del titolo; 2) la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. nonché degli artt. 1294 e 1299 c.c. avendo il

giudice gravato ritenuto irrilevante l'eccezione in ordine all'erroneità delle somme precettate stante, invece, la natura solidale dell'obbligazione di pagamento; 3) l'erroneità tanto in relazione alla ritenuta sussistenza della legittimazione passiva dell'opponente come sull'esistenza del presupposto titolo e sulla natura parziaria dell'obbligazione, nonostante il provvedimento di sospensione della Corte d'Appello di Salerno, reso in altro giudizio tra le parti, ad oggetto la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 1070/2017 statuente sull'opposizione al decreto ingiuntivo n. 149/2013, per non aver ritenuto che il ricorso per ingiunzione e l'ingiunzione stessa palesassero la deroga all'art. 1294 c.c. sulla scorta della locuzione "la somma di euro 141.000,00 pari ad euro 35.250,00 ciascuno", come peraltro affermato a più riprese nei contenziosi sul tema tra le parti, nonché per non aver distinto tra rapporti interni e verso l'esterno tra i soci di snc; 4) la violazione degli artt. 115, 116 e 615 c.p.c. in ordine al rilievo per cui le eccezioni dell'opponente avrebbero dovuto essere veicolate nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo; 5) la violazione dell'art. 1299 c.c. in relazione, in mancanza di prova a carico dell'opposto, all'insolvenza di ~~_____~~ ~~_____~~ in violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c.; 6) la violazione dell'art. 2304 c.c. sul *beneficium preventivae excussionis*. Ha concluso, previa concessione della sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, anche con decreto *inaudita altera parte*, per l'accoglimento del gravame con riforma della decisione gravata mediante accoglimento dell'opposizione e condanna dell'appellato al pagamento di spese e competenze del doppio grado di giudizio, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario.

Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 01.03.2018 si è costituito l'appellato, resistendo al gravame e deducendone l'infondatezza, rilevando la superfluità del vaglio dell'istanza soprassessoria per la natura dichiarativa della pronunzia impugnata, la cui unica statuizione condannatoria afferente le spese di lite di prime cure era già stata ottemperata dall'appellante. Ha concluso per il rigetto del gravame con vittoria delle spese e competenze di lite.

All'udienza del 09.01.2020 la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. e rimessa successivamente sul ruolo per comporre diversamente il collegio decidente.

All'udienza del 25.03.2021 la causa è stata nuovamente trattenuta in decisione senza termini.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è fondato e va accolto.

In via preliminare la Corte evidenzia che in ordine ai molteplici contenziosi tra le parti originanti dal decreto ingiuntivo n.149/2013 del Tribunale di Salerno in sede di opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi, con sentenze già rese in precedenza da questa stessa Corte di Appello, è intervenuta pronuncia della Suprema Corte di Cassazione, con ordinanza n. 27610/2020 del 29.10.2020 resa proprio avverso l'impugnativa spiegata da [REDACTED] avverso la sentenza n. 1701/2018 di questa Corte d'Appello. In particolare, per quanto qui rileva, la S.C. in relazione al secondo ed al terzo motivo di ricorso - afferenti, sotto diversi profili, il *punctum pruens* delle controversie circa la natura solidale/parziaria della specifica obbligazione di pagamento portata dal decreto ingiuntivo n. 149/2013 - congiuntamente esaminati, pur avendone rilevato l'inammissibilità, ha illustrato le ragioni della loro manifesta infondatezza, confermando l'interpretazione del titolo esecutivo data dalla Corte gravata, perché "*corretta e condivisibile*" nonché in linea con l'orientamento del Supremo Collegio in ordine al principio per cui la "*...responsabilità solidale illimitata dei soci per le obbligazioni sociali, desumibile dall'art. 2291 c.c., non si applica nei rapporti tra i soci medesimi, a prescindere dal titolo dell'azione intrapresa contro la società, perché da ritenersi dettato ed operante esclusivamente a tutela degli interessi dei terzi estranei a quest'ultima*" (Cfr. Cass. Civ. n. 21066/2016).

Appare, di conseguenza, allora opportuno qui esaminare prioritariamente il terzo motivo di gravame con il quale l'appellante ha sostanziato proprio la doglianza relativa alla erronea interpretazione del titolo esecutivo da parte del giudice gravato, dando seguito all'orientamento già espresso da questa Corte con le pronunzie precedenti tra le parti n. 1701/2018 e n. 486/2019 che ha trovato espressa conferma presso la Corte di Cassazione. Il motivo è fondato.

Devesi, infatti, evidenziare che l'interpretazione del titolo esecutivo non può prescindere, anzi, parte proprio dalla lettera dello stesso. Orbene, l'ingiunzione di pagamento degli € 141.000,00, pari al

credito vantato dal [redacted] per le anticipazioni effettuate a beneficio della Società in nome collettivo in essere tra lo stesso e [redacted], [redacted], [redacted], [redacted] e [redacted] pari ad € 35.250,00 per ciascun socio ha natura, oltre che giuridicamente (per quanto rilevato dalla S.C.) anche letteralmente di obbligazione parziaria. Depongono in tal senso non solo le espressioni utilizzate nel ricorso per ingiunzione e nell'ingiunzione stessa; altresì, assume rilievo l'assenza dell'esplicitazione del vincolo solidale tra le parti, che non va qui interpretata, in ossequio alle indicazioni rinvenienti dalla pronuncia n. 27610/2020, quale manifestazione di deroga all'art. 1294 c.c., bensì quale applicazione della regola di cui all'art. 1299 c.c., stante la natura ontologicamente diversa della tutela, originante dalla necessità di approntare un adeguato sistema di protezione, assicurata ai creditori sociali rispetto a quella azionabile nei rapporti interni tra soci di una snc.

Gli ulteriori motivi di gravame ben possono essere dichiarati assorbiti in ossequio al "principio della ragione più liquida": *"In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso dell'Amministrazione finanziaria volto a far dichiarare non dovuta l'agevolazione di cui all'art. 33 della l. n. 338 del 2000 affermando, in accoglimento del ricorso incidentale, la decadenza della stessa dall'esercizio della pretesa impositiva, stante il carattere pregiudiziale della relativa censura)." (Cfr. Cass. Civ. n.363/2019).*

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

la Corte d'Appello di Salerno, Sezione Civile, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto
da D. [redacted] con atto di citazione del 03.11.2017 nei confronti di [redacted] lo
[redacted] avverso e per la riforma della sentenza n.4991/2017 del Tribunale di Salerno, in
composizione monocratica, del 25.10.2017, pubblicata il 03.11.2017, resa nel giudizio n. 9735/2016
R.G. ad oggetto opposizione a precetto, disattesa od assorbita ogni diversa istanza, domanda,
deduzione od eccezione così provvede:

- 1) accoglie l'appello e per lo effetto in riforma della sentenza n. 4991/2017 del Tribunale di
Salerno, appellata, accoglie l'opposizione ed annulla l'atto di precetto notificato il
04.10.2016;
- 2) condanna R. [redacted] al pagamento in favore del procuratore dell'appellante, avv.
Arturo Vassallo, dichiaratosi anticipatario, delle spese di giudizio che liquida per il primo
grado in € [redacted] per compenso professionale, oltre rimborso
spese generali ed oltre c.p.a. ed I.V.A. sulle voci per cui sono dovute e per il presente grado
in € [redacted] per esborsi ed € [redacted] per compenso professionale, oltre rimborso spese
generali ed oltre c.p.a. ed I.V.A. sulle voci per cui sono dovute.

Così deciso in Salerno, 30.03.2021


Il Consigliere Estensore

Dott.ssa Anna Rosanova



Il Presidente

Dott.ssa Maria Assunta Niccoli



CORTE DI APPELLO SALERNO
15 APR 2021
depositato nella Cancelleria della Sezione Civile L' cancelliere giudiziario Dott.ssa Rosa Di Pierri